

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

118° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta:

« Aumento della dotazione giornaliera di carburante alle auto pubbliche e ai mezzi marini e lacuali adibiti a servizio pubblico » (821) (D'iniziativa dei senatori Fossa ed altri);

« Aumento del rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina agli esercenti il servizio pubblico di autonoleggio da piazza ed altri » (1774) (D'iniziativa del senatore Scipioni);

« Modifiche alla lettera B) punto 2) della tabella B) allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » (2007) (D'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati);

approvazione del disegno di legge n. 2007, con assorbimento dei disegni di legge nn. 821 e 1774:

PRESIDENTE	Pag. 1578, 1579
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze	1579
BUZIO, relatore alla Commissione	1579
FORTUNATI	1579

Discussione e approvazione con modificazioni (1):

« Interpretazione autentica dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e degli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernenti il credito agrario » (1878) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri);

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 1604 1606, 1607
MASCIALE	1606
ZUGNO	1606, 1607

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in connessione con l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione di prodotti agricoli ».

Rinvio del seguito della discussione:

« Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate » (1967):

PRESIDENTE	1604
GUADALUPI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	1604

Discussione e approvazione:

« Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione » (2016) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE	Pag. 1580, 1581, 1582 e <i>passim</i>
ANDERLINI	1586, 1589
BORGHI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1583, 1590, 1591 e <i>passim</i>
CIFARELLI	1582, 1584, 1585 e <i>passim</i>
FADA, <i>relatore alla Commissione</i>	1580, 1581 1582 e <i>passim</i>
FORTUNATI	1581, 1586, 1587 e <i>passim</i>
MASCIALE	1583, 1584, 1586 e <i>passim</i>
SOLIANO	1581, 1586, 1587 e <i>passim</i>
ZUGNO	1584, 1586, 1589 e <i>passim</i>

Discussione e approvazione:

« Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (2017) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	1599, 1601
BORGHI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1601
CIFARELLI	1600
FORTUNATI	1600
ZUGNO	1601

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

Sono presenti i senatori: Baldini, Buzio, Cerri, Cifarelli, Cipellini, De Luca, Fada, Ferri, Fortunati, Martinelli, Masciale, Pennacchio, Soliano, Scardaccione e Zugno.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Andò, Corrias Efisio, Segnana e Trabucchi sono sostituiti rispettivamente dai senatori Limoni, Rosa, Valsecchi Athos e Tanga.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Borghi, per il tesoro Picardi e per la difesa Guadalupi.

F E R R I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione congiunta dei disegni di legge:**

« Aumento della dotazione giornaliera di carburante alle auto pubbliche e ai mezzi marini e lacuali adibiti a servizio pubblico » (821), d'iniziativa dei senatori Fossa ed altri;

« Aumento del rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina agli esercenti il servizio pubblico di autonoleggio da piazza ed altri » (1774), d'iniziativa del senatore Scipioni;

« Modifiche alla lettera B) punto 2) della Tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina dei prodotti petroliferi » (2007), d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

approvazione del disegno di legge n. 2007, con assorbimento dei disegni di legge numeri 821 e 1774

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Aumento della dotazione giornaliera di carburante alle auto pubbliche e ai mezzi marini e lacuali adibiti a servizio pubblico », d'iniziativa dei senatori Fossa, Mancini, Arnone e Cipellini; « Aumento del rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina agli esercenti il servizio pubblico di autonoleggio da piazza ed altri », d'iniziativa del senatore Scipioni, e « Modifiche alla lettera B) punto 2) della tabella B) allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi », d'iniziativa dei deputati Laforgia, Merenda, Urso, Tambroni, Bova, Pavone e Sgarlata, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo che la discussione avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Buzio di riferire alla Commissione sui tre disegni di legge.

B U Z I O, *relatore alla Commissione*.
Con legge 9 maggio 1950, n. 202, veniva concesso agli esercenti il servizio pubblico di autonoleggio da piazza un rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina. La categoria interessata ha chiesto giustamente che vengano aumentati i contingenti di benzina sui quali effettuare tale rimborso, in considerazione dell'incremento del consumo di carburante causato dall'ormai consensatori del disegno di legge n. 2007 fanno rilevare che l'eccessivo traffico urbano comporta la necessità di questo aumento, tenuto conto anche della situazione viaria dei centri abitati e delle altre molteplici circostanze che fanno sì che, a parità di percorso, si verifichi un aumento nel consumo del carburante, e che quindi occorre cercare di andare incontro a questa categoria.

Pertanto il disegno di legge, già approvato dalla Camera, prevede che il contingente di carburante sul quale applicare il beneficio in questione sia elevato a litri 13 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500 000 abitanti; litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti, ma non a 500.000; litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni fino a 100 mila abitanti.

L'agevolazione è concessa sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta di fabbricazione prevista per la benzina e quella ridotta.

L'articolo 2 prevede che all'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'attuazione della legge per l'anno finanziario 1972, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il relatore esprime parere favorevole alla approvazione del disegno di legge n. 2007, proponendo di conseguenza che i disegni di legge n. 821 e n. 1774, di analogo contenuto, siano considerati assorbiti.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

F O R T U N A T I. Non capisco perchè in questo disegno di legge non sia stata fatta menzione delle autoambulanze. Anche questi indispensabili servizi dovrebbero godere delle agevolazioni concesse agli esercenti di mezzi di trasporto pubblico.

P R E S I D E N T E. La Commissione fa voti — su proposta del senatore Fortunati — che uguale trattamento sia concesso anche per quanto riguarda i prodotti petroliferi consumati dalle autoambulanze.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2007, di cui do lettura:

Art. 1.

Il punto 2) della lettera B) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Aliquota
per quintale
Lire

« 2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banca per il trasporto di persone, entro i seguenti limiti:

a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

Aliquota
per quintale
Lire

—

b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000;

c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai nn. 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta 4.843

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1972.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Resta inteso che, così come proposto dal relatore, con l'approvazione del disegno di legge n. 2007 restano assorbiti i disegni di legge n. 821 e n. 1774, di analogo contenuto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione** » (2016) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico alla Commissione che sul disegno di legge in esame la 2^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

Prego il senatore Fada di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FADA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, piuttosto voluminoso, poichè si tratta di 31 articoli, cerca di mettere un po' d'ordine in una materia non solo complessa, ma che nel corso degli anni è andata assumendo degli aspetti completamente nuovi.

La relazione governativa giustamente mette in rilievo le dimensioni che hanno assunto i prodotti petroliferi nella dinamica economica del Paese. Basterebbe pensare che i cosiddetti certificati H-ter in circolazione sono circa otto milioni e debbono essere compilati anno per anno per le operazioni relative alla circolazione dei prodotti petroliferi. In effetti si tratta di una massa di certificati che non si sa più neanche dove conservare, cosicchè, senza pregiudizio degli interessi fiscali, è evidente che le norme relative alla circolazione dei prodotti petroliferi dovrebbero essere riviste per essere rese più aderenti alla realtà attuale del commercio e della circolazione. D'altra parte non va neanche dimenticato che mentre le evasioni fiscali possono concentrarsi dietro interessi notevoli, quella riguardante i prodotti petroliferi non ha ragione di verificarsi perchè l'imposta pagata per gli oli combustibili è di lire 250 per tonnellata.

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

In sostanza, senza entrare in dettagli, di cui eventualmente potremo trattare in sede di esame degli articoli, il disegno di legge, negli articoli dall'1 all'11, non fa altro che semplificare, da un punto di vista amministrativo, l'attuale regolamentazione della materia. La seconda parte del provvedimento, invece, contiene tutta una serie di disposizioni di natura tecnica; è chiaro infatti che il progresso tecnologico ha modificato i sistemi di produzione, i sistemi di raffinazione e tutti gli altri processi all'interno della petrolchimica, creando condizioni completamente nuove, che era necessario sistemare definitivamente in rapporto alla nuova realtà. A queste situazioni provvede tutta l'altra serie di articoli, dall'11 in avanti. È da notare l'importanza dell'articolo 12, il quale non solo è di natura amministrativa, ma è adottato in relazione all'esigenza dell'armonizzazione delle leggi doganali. Infatti il Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles ha recentemente confermato il parere di classificazione emesso nel 1963, secondo il quale le miscele di isomeri orto, meta e paraxilolo con etilbenzolo sono considerate incluse nella voce di tariffa 27.08.B. Attualmente tali miscele sono classificate nella voce 29.01 fra i prodotti chimici, e come tali non soggette alla imposta di fabbricazione.

La nuova classificazione assoggetterebbe tutte queste miscele all'imposta di fabbricazione, a completo danno dell'industria italiana la quale sarebbe gravata da tale imposta, mentre gli identici prodotti raffinati all'estero, ottenuti dalla lavorazione del catrame di carbon fossile, ne sarebbero esenti. L'articolo 12 vuole appunto evitare la incongruenza sopra accennata.

In sostanza, quindi, limitandomi a questo breve riepilogo e riservandomi di entrare nel merito dei singoli articoli nel corso della discussione, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, perchè si tratta di un provvedimento di armonizzazione con le esigenze della realtà economica e commerciale attuale e con la realtà del progresso tecnologico in materia petrolifera e petrolchimica.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua chiara e sintetica esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

S O L I A N O . Vorrei un chiarimento dall'onorevole relatore in ordine all'articolo 19, che prevede la possibilità di esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni per gli enti pubblici e le ditte di notoria solvibilità. Quali saranno i criteri per la concessione di questo esonero? Teniamo presente che le compagnie petrolifere — che spesso denunciano bilanci passivi — godono già di alcuni privilegi, come il differimento del pagamento del tributo ad un tasso del 5 per cento (che non opera su 365 giorni).

F A D A , relatore alla Commissione. Non si tratta di una innovazione, non si fa che ratificare una situazione già esistente. D'altra parte si tratta di poche compagnie sicure.

P R E S I D E N T E . Vorrei far presente al collega Soliano che per la rateazione dei tributi credo sia necessaria una fidejussione bancaria. Per quanto riguarda, poi, la notoria solvibilità valgono le comuni regole commerciali. Quando una azienda ha beni immobili, di notevole valore e realizzabili senza difficoltà, non vincolati o ipotecati, e gode di un ampio credito da parte delle banche, si dice che è di notoria solvibilità.

S O L I A N O . Resta poi aperto il problema del differimento dei tributi perchè l'articolo 19 parla di esonero dall'obbligo di prestare cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi; potrebbe riferirsi anche a quelli differiti.

F O R T U N A T I . Il provvedimento in esame riguarda una materia estremamente importante; si tratta di modificare tutto il regime di controllo dell'uscita degli oli minerali dagli stabilimenti di produzione.

L'articolo 1 infatti prescrive che i titolari dei depositi di oli minerali sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. In luogo del certificato legato a questo registro ci sarà un documento com-

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

merciale le cui caratteristiche sono specificate nel terzo comma dell'articolo 2; in luogo del registro di carico e scarico all'articolo 3 è previsto un registro di allibramento nel quale devono essere trascritte tutte le partite di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 invece prescrive che « i titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili specificati nell'articolo 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico ». In definitiva quindi il registro di carico e scarico passa dagli stabilimenti di produzione ai depositi liberi. Gli stabilimenti di produzione hanno il registro di allibramento e rilasciano il certificato commerciale.

L'articolo 11 infine dice testualmente: « Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità per la emissione del documento prescritto dal precedente articolo 2 nonché quelle per la tenuta dei registri previsti dai precedenti articoli 3 e 4 »

In sostanza quindi tutto dipende dal decreto del Ministro, ma nel disegno di legge in esame non è indicato nessun criterio al riguardo. In questo senso vorrei un chiarimento dal relatore.

C I F A R E L L I. Gradirei che il relatore illustrasse più ampiamente la *ratio* del disegno di legge oggetto del nostro esame.

F A D A, *relatore alla Commissione*. Il sistema attuale degli *H-ter* andava bene quando la circolazione di questo materiale era limitata. Avevamo 6 milioni 835 mila tonnellate di materiale e poche centinaia di migliaia di certificati; oggi il materiale è arrivato ai 38 milioni di tonnellate e i certificati sono diventati 8 milioni, tanti da non poter essere neanche controllati.

Considerata la impossibilità di un reale controllo e la scarsa rilevanza del balzello (250 lire per tonnellata) rispetto a quello sulla benzina (120 lire al litro), il Ministero delle finanze ha pensato di eliminare tutto il sistema degli *H-ter* utilizzando le fatture commerciali come modello di controllo.

In pratica, quindi, le fatture vengono numerate e allibrate in un particolare registro

e su di esse si svolgerà il controllo della finanza.

Per quanto riguarda poi i criteri con cui questo sistema verrà attuato, è pertinente l'osservazione del collega Fortunati; tanto valeva stabilire subito i criteri senza rimandare il tutto al decreto.

Su questo aspetto del problema, ripeto, sarebbe difficile dire che il senatore Fortunati non abbia delle fondate ragioni; ma visto e considerato che ormai la Camera ha approvato il disegno di legge e che la questione deve essere definita, io credo che si possa far credito al Ministero delle finanze che il problema verrà risolto nel migliore dei modi, basandosi, com'è detto all'articolo 1, sui documenti commerciali.

C I F A R E L L I. La domanda che adesso farò non è attinente al merito del provvedimento, bensì al suo *iter*: questo è un disegno di legge approvato dalla VI Commissione della Camera il 2 dicembre e oggi, 7 dicembre, siamo convocati con urgenza. Io so che in Italia gli idrocarburi sono prodotti che « bruciano », ma qual'è la ragione per la quale dobbiamo occuparcene con tanta urgenza?

P R E S I D E N T E. C'è un articolo, e precisamente l'articolo 26, che riguarda l'importazione di greggio libico, ora non facile.

F A D A, *relatore alla Commissione*. Esatto, è tutto bloccato.

P R E S I D E N T E. Questo greggio contiene una certa quantità di paraffina.

F A D A, *relatore alla Commissione*. È paragonato alla paraffina, e quindi paga l'imposta come se fosse tale.

P R E S I D E N T E. Dimodochè nessuna delle imprese, a cominciare dall'ENI, lo fa raffinare in Italia. L'ENI, inoltre, ha fatto presente che ciò comporta un notevole danno per l'azienda.

C I F A R E L L I. Quindi una ragione giuridica e una ragione economica di un ente.

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

F A D A , *relatore alla Commissione*. No, la discussione che abbiamo fatto riguarda i primi dieci articoli. Questo è un provvedimento complesso che da tempo è in elaborazione, ma che ha anche altri aspetti. Basterebbe vedere l'articolo 12, in cui si affrontano situazioni che, in attesa della sistemazione doganale, bisogna mettere a posto, altrimenti ne deriverà un sensibile danno per la nostra economia.

M A S C I A L E . Le mie osservazioni sono state precedute da quelle del senatore Cifarelli. Non convince nessuno l'argomentazione del senatore Fada, signor Presidente, anche se ci fosse questa urgente necessità di adeguare alla nuova realtà la legislazione in materia di regime fiscale di prodotti petroliferi. Siamo andati via venerdì pomeriggio 3 dicembre, non due anni fa, ed era pacifico che i giorni successivi sarebbero stati giorni di... meditazione per arrivare con tutta tranquillità al 9 dicembre, mentre poi abbiamo ricevuto un telegramma di convocazione, come se si fosse in procinto di liquidare la legislatura.

P R E S I D E N T E . La convocazione della nostra Commissione è stata decisa giovedì, non venerdì.

F A D A *relatore alla Commissione*. Non è mancato, quindi, il tempo per esaminare il disegno di legge.

M A S C I A L E . Comunque sia, avrei compreso l'urgenza per l'esame del provvedimento dei colleghi Laforgia ed altri, che risale al mese di luglio 1971. Il Governo, onorevole Presidente e onorevole Sottosegretario, ha presentato queste modifiche al regime fiscale il 25 di novembre.

B O R G H I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. La data è del 26 luglio 1971.

M A S C I A L E . Ma il 25 novembre è iniziata la discussione alla Camera dei deputati, tanto è vero che la VI Commissione di quel ramo del Parlamento ha approvato in quella data, all'unanimità, la richiesta per il passaggio in sede deliberante del disegno di legge in esame. E sia-

mo d'accordo. Tutte le osservazioni validissime fatte dal senatore Fortunati e le opportune considerazioni del collega Cifarelli mi pare siano la dimostrazione dell'incertezza con la quale noi ci accingiamo a deliberare su una materia così scottante, in primo luogo perchè ci manca il parere della Commissione giustizia: io avrei voluto sentire questo parere motivato, che avrebbe dovuto chiarirci alcune idee.

P R E S I D E N T E . La Commissione giustizia l'ha espresso favorevole.

M A S C I A L E . Sì, l'ha espresso favorevole, ma, a mio avviso, senza approfondire la materia.

Comunque sia, siamo noi a dover decidere, in sede deliberante, su una materia molto complessa. Confesso la mia ignoranza: non tutti possono avere le grandi doti del senatore Fada che può anche, in brevissimo tempo, fornire spiegazioni sufficienti. Siccome io sono tardivo nel recepire tali spiegazioni, mi deve consentire il relatore di muovere questi rilievi. Non intendo assolutamente dare un voto senza convinzione.

Non posso appagarmi soltanto di quello che ha detto l'onorevole relatore: a questo punto, allora, sarebbe bastato il suo parere e sarebbe stato inutile portare il disegno di legge in sede legislativa; ma siccome avete convocato la Commissione mi sia consentito di formulare questi dubbi e queste osservazioni.

P R E S I D E N T E . Collega Masciale, ella ha espresso osservazioni sul parere della 2^a Commissione. È nostro diritto discutere anche sui pareri, ma la cortesia dovuta ad altra Commissione vuole che si dicano anche i motivi che giustificano eventuali critiche.

Questo ho voluto dire perchè non vorrei sentirmi dire che in questa sede sono state fatte delle critiche a un parere senza averne addotto le ragioni.

M A S C I A L E . Onorevole Presidente, non ho inteso muovere rilievi all'operato della Commissione giustizia; intendevo dire che sappiamo come talvolta i pareri —

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

sotto la spinta dell'urgenza — vengono espressi dopo un esame necessariamente rapido del provvedimento: è capitato anche a me poc'anzi, in sede di sottocommissione pareri, di esprimere un avviso sommario sul disegno di legge concernente il ponte sullo stretto di Messina, di competenza della Commissione lavori pubblici.

PRESIDENTE. Senatore Masciale, noi andiamo incontro ad una serie di sedute che tutti ci auguriamo siano brevi, ma che potrebbero anche non esserlo. Dopo, il Governo rassegherà le dimissioni e con tutta probabilità per alcune settimane non saremo più in grado di riunirci se non per atti dovuti. Il fatto, poi, che si esprimano pareri con una certa premura è sempre accaduto. Questo disegno di legge è stato presentato dal Governo in giugno ed approvato con una certa sollecitudine dall'altro ramo del Parlamento; il fatto che il Governo ci abbia chiesto di esaminarlo non credo comporti niente di poco riguardoso per la Commissione. Personalmente, pur non conoscendo a fondo la materia, ho letto la relazione che accompagna il disegno di legge; abbiamo poi ascoltato quella orale del relatore, dopodichè si è aperta una discussione. Portiamola in porto senza accusare di leggerezza nessuno, nè dentro nè fuori della Commissione.

MASCIALE. Mi si stanno attribuendo delle intenzioni che non avevo. Non ho parlato di leggerezza, ho detto solo che alla censura del collega Fada...

FADA, *relatore alla Commissione.* Ma io non ho censurato nessuno.

MASCIALE. Allora ho capito male; comunque, se il Presidente ha letto la relazione io non ho potuto fare neanche quello perchè ho ricevuto solo l'avviso di convocazione.

PRESIDENTE. Al termine della seduta di giovedì feci presente che il Governo aveva chiesto alla cortesia della Commissione di esaminare questo provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati. Chiesi se si poteva metterlo all'ordine del giorno e

mi fu risposto di sì. Non so se lei, senatore Masciale, era presente in quel momento, ma la Commissione è stata avvertita.

CIFARELLI. Chiedo scusa se insisto in questa discussione preliminare ma la ritengo molto qualificata politicamente sia per il funzionamento dell'assemblea cui tutti ci onoriamo di appartenere, sia per le sue implicanze politiche.

Ricordo alla Commissione che si era stabilito — ed era una cosa di cui ero particolarmente felice — che quando in un disegno di legge venivano citate altre norme, fossero fornite, almeno in Commissione di merito, le fotocopie di queste norme. Qui non ci sono tali fotocopie ed io non posso partecipare ad una discussione senza conoscere neanche una delle norme alle quali viene fatto riferimento.

Nei giorni scorsi sono stato impegnato per il Parlamento europeo e son corso qui pensando che ci fosse qualcosa di veramente importante. Il Presidente ha detto che può darsi che per qualche settimana rimarrà carente l'attività legislativa del nostro Paese, ma ci sono parecchi altri provvedimenti molto più urgenti che attendono di essere esaminati. Il fatto è che noi legiferiamo sotto pressioni esterne; sotto pressione di folle in tumulto, di sindacati organizzati, enti pubblici o privati.

A questo tipo di legiferazione non sono disposto a rassegnarmi tacendo.

È chiaro che non faccio una questione personale, nè una questione limitata a questo disegno di legge: è un problema di metodo e di istruttoria ma è anche una questione politica. Ci sono una infinità di provvedimenti drammaticamente urgenti, molto più di quello in esame.

ZUGNO. Vorrei un pochino sdrammatizzare la situazione. Il senatore Cifarelli, in modo particolare, e anche il senatore Masciale riconoscono che sempre, quando si discutono provvedimenti in Commissione, si ha anche del materiale cui far riferimento, in particolare copie di leggi o di regolamenti, eccetera, in modo che tutti i colleghi possano preparare le proprie osservazioni.

Peraltro, non va dimenticato che in questa circostanza eventuali carenze sono giustificate dalla situazione del tutto particolare nella quale ci troviamo. Non nascondiamoci dietro un dito: se per caso la questione della presidenza della Repubblica venisse risolta con una certa rapidità, io credo che prima delle ferie natalizie potremmo ancora riunirci. Però nessuno può fare ottimistiche previsioni di questo genere. Ed allora, i provvedimenti che hanno rilevanti implicanze di natura pratica possono a mio avviso essere accolti, adottandosi una procedura più rapida e sommaria.

Indubbiamente il senatore Fada ha riferito con cognizione, soprattutto esponendo i motivi pratici che inducono a una rapida approvazione di questo disegno di legge. Ora diamo un pochino di fiducia a questi nostri colleghi, tenendo conto — ripeto — della particolare circostanza dell'urgenza di questo provvedimento e pur vagliando le osservazioni che sono state fatte circa la necessità che la segreteria della Commissione metta a disposizione di tutti i precedenti legislativi affinché ciascuno di noi possa svolgere il proprio mandato parlamentare nel modo più adeguato e più cosciente.

Naturalmente so che tutti lavorano con molta serietà e diligenza; tuttavia, in simili circostanze, dobbiamo capire che non è possibile ottenere informazioni complete ed esaurienti. D'altronde qui abbiamo il rappresentante del Governo ed il relatore, che sono bene informati, mi sembra, sui motivi determinanti del disegno di legge. Io l'ho letto un paio di volte: non voglio vantarmi di averlo capito in modo completo, data la materia strettamente tecnica, però non ci vedo dietro niente di men che regolare. Ripeto, ci sono ragioni pratiche per cui è urgente che esso venga approvato; quindi — tenuto conto di queste circostanze — pregherei i colleghi di approvare il disegno di legge, altrimenti tra un paio di mesi ci troveremo a doverlo varare senza aggiungere una parola, perchè ci saremo convinti che le ragioni qui espresse dal relatore e dal Governo erano sufficienti a chiarire i nostri dubbi.

P R E S I D E N T E . Collega Cifarelli, io posso comprendere, sotto un certo aspetto, il suo stato d'animo nei confronti di questo modo di lavorare...

C I F A R E L L I . Non è uno stato d'animo, è una constatazione. Vi prego di leggere tutti gli articoli citati dal disegno di legge e capirete come io non mi possa sentire tranquillo sulla base di semplici assicurazioni.

P R E S I D E N T E . Molto cordialmente faccio presente: 1) dal verbale della seduta del 2 dicembre risulta che la Commissione si sarebbe riunita anche martedì 7 dicembre alle ore 17,30; 2) ho ricevuto un'ufficiale segnalazione da un'azienda di Stato circa la urgenza del provvedimento e io non credo che un'azienda di Stato possa rappresentare un interesse privato. Il provvedimento è molto arduo, ma per una ragione: che noi nella legge inseriamo molte norme regolamentari. E se c'è un provvedimento che veramente ci dà una testimonianza del come noi confondiamo materia di principio e materia di esecuzione è proprio questo disegno di legge n. 2016. Però i punti sostanziali che il relatore ha illustrato sono quelli che, in definitiva, richiedono la nostra maggiore attenzione e sono, a mio giudizio, chiari a tutti. Senatore Cifarelli, lei stesso ha detto che è tornato oggi dal Parlamento europeo; e che lei abbia sulle spalle, in un certo senso, un onere maggiore, è anche vero. Però io dico: annunciando giovedì questa seduta, indicando gli argomenti, facendo presente anche che il « canale » che aveva sollecitato il provvedimento è in un certo senso canale pubblico, pregando il relatore di riferire, credo di avere messo la Commissione in condizione di poter agevolmente lavorare.

Desidero inoltre precisare che, come per tutti i disegni di legge che siamo chiamati ad esaminare, anche per questo, nonostante la ristrettezza del tempo, la segreteria della Commissione ha provveduto alla raccolta dei precedenti legislativi in più copie fotostatiche a disposizione dei senatori che intendessero servirsene.

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

F A D A , *relatore alla Commissione*. Io sono pronto a leggere al senatore Cifarelli tutti gli articoli.

P R E S I D E N T E . Vorrei dunque anch'io, riacciandomi a quello che ha detto il senatore Zugno, ribadire che noi stessi non ci sentiamo soddisfatti delle sollecitazioni che riceviamo. Ma questa è la vita: è così in tutti i parlamenti, non soltanto nel nostro; e noi, sforzandoci di rendere meno lunga la procedura legislativa, in fondo, pur con i nostri difetti, compiamo un'opera che non danneggia, e non urta la nostra coscienza.

M A S C I A L E . Io avrei sollevato anche un'altra questione. Signor Presidente, il problema non è quello di avere o di non avere fiducia, ma è del tutto diverso. Per quanto riguarda la sua comunicazione di giovedì sera, è vero che risulta dal verbale e non posso metterla in dubbio. Se io avessi avuto intenzione di non discutere il disegno di legge avrei sollevato la questione di sapere chi aveva deciso di richiedere la sede deliberante, oppure, all'inizio della discussione, avrei fatto in modo di poter chiedere la rimessione in Assemblea.

P R E S I D E N T E . Ci è stato assegnato direttamente in sede deliberante.

Z U G N O . Come pure alla Camera.

P R E S I D E N T E . Ho qui la lettera del Presidente del Senato: « Le trasmetto l'unito disegno di legge che, valendomi della facoltà di cui all'articolo 35 del Regolamento, ho deferito alla deliberazione della Commissione da lei presieduta ».

A N D E R L I N I . Perchè non dovrebbe essere assegnato in sede deliberante un provvedimento di questa natura che ha caratteristiche esclusivamente tecniche?

M A S C I A L E . Ma io potrei essere di parere diverso.

F O R T U N A T I . Ho provato a leggere il testo delle norme richiamate ma non sono riuscito a capire nulla. Se prendiamo, ad esempio, l'articolo 1 dove è detto che « gli oli combustibili diversi da quelli speciali, aventi le caratteristiche di cui alla lettera *d*) punto 2) — II e III — della tabella C », e andiamo a vedere questa tabella C, annessa al decreto-legge n. 989 del 1964, c'è subito qualcosa che non va perchè la lettera *d*) è maiuscola e non ci sono numeri romani.

P R E S I D E N T E . Io stesso chiedo chiarimenti.

F O R T U N A T I . Si tratta di sapere se tutto ciò riguarda puramente e semplicemente quelli che vengono chiamati oli fluidissimi.

A N D E R L I N I . Sono oli per riscaldamento.

S O L I A N O . Allora sono tutti i combustibili diversi da quelli speciali, ma con caratteristiche diverse.

F O R T U N A T I . Ma devono essere venduti in scatole di vetro dello spessore di millimetri 1, alla distanza di centimetri dieci da una lampada elettrica, eccetera eccetera: vi pare possibile che possano essere osservate tutte queste disposizioni?

P R E S I D E N T E . Però la mia opinione è che non ci sono errori perchè i richiami, anche se difficoltosi per me che non sono un tecnico, mi sono apparsi esatti.

F O R T U N A T I . Bisogna fare attenzione, perchè il numero 2) potrebbe anche riguardare la lettera *b*), essendo la tabella di cui discutiamo composta di diverse lettere.

P R E S I D E N T E . L'articolo 1 precisa: « limitatamente al movimento degli oli combustibili diversi da quelli speciali, aventi le caratteristiche di cui alla lettera *d*) pun-

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

to 2) — II e III — della tabella C, annessa... eccetera, eccetera ».

F O R T U N A T I . Se scorriamo la tabella C) in questione, possiamo constatare che i prodotti petroliferi, ai fini fiscali, sono suddivisi in varie categorie, contraddistinte da lettere alfabetiche maiuscole, a loro volta suddivise in sottocategorie, contraddistinte da numeri arabi; vengono quindi ipotesi ancora più ridotte (numeri romani), a loro volta suddivise in sub-ipotesi contraddistinte da lettere maiuscole: orbene, a me sembra che la lettera d) di cui all'articolo 1, sia in realtà D).

M A S C I A L E . Se ne avessi la possibilità, chiederei la rimessione in Assemblea.

P R E S I D E N T E . In qualsiasi momento venga ritualmente fatta la richiesta, il disegno di legge passa dalla sede deliberante alla sede referente. Ma sinora tale richiesta non è stata avanzata.

C I F A R E L L I . Secondo la mia valutazione, e da quel che ho capito a seguito dei chiarimenti fornitici poco fa dall'onorevole relatore, si tratta di un sistema che dovrà decidere il Ministro delle finanze; così, infatti, recita l'articolo 11: « il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità per la emissione del documento prescritto dal precedente articolo 2 nonché quelle per la tenuta dei registri previsti dai precedenti articoli 3 e 4 ». Io ho una grandissima preoccupazione: che noi, in realtà, veniamo a perdere il controllo di tale sistema. Io non sono un petroliere, non ne ho la mentalità, quindi non so di preciso come stanno le cose, ma credo che il disegno di legge crei una serie di grossi inconvenienti.

F A D A , relatore alla Commissione. Posso escludere che in questa materia del trasporto degli oli minerali vi siano evasioni all'imposta di fabbricazione perchè il giuoco non vale la candela: si tratta di 250 lire alla tonnellata.

S O L I A N O . Questi non sono derivati da distillazione o predistillazione. L'evasione diviene economicamente interessante dopo la fase della distillazione.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, dal momento che ne stiamo parlando in sede di discussione generale, mi sono fatto un giudizio in questi termini: e cioè che secondo il provvedimento in esame non viene predisposta una documentazione in materia; ed io potrei anche capire, un po' grossolanamente, che non ci debba essere la bolletta di accompagnamento; peraltro se non c'è un punto di riferimento del carico per poi dire: questo è lo scarico, che senso ha il nostro discorso? Ponete che io abbia un negozio di libri e che debba annotare tutte le fatture che faccio; ma se alcuni libri non li faccio oggetto di fattura, ne deriva che sono a posto per quanto concerne la bolletta di registrazione della finanza quando mi arriverà, ma ho fatto autonomamente una immissione nel mercato di questi libri. Il libro di carico e scarico, invece, significa che qualsiasi quantità vi deve essere annotata e si deve poter giustificare come si è venduta.

Ora io posso capire la semplificazione dell'*H-ter*, posso capire un più razionale e snello sistema di controlli, eccetera, ma quando il collega Fada dice che non ne vale la pena mi permetto di far rilevare che in materia tributaria non si può partire da questa impostazione. In materia tributaria, a monte del tributo, c'è il giudizio di politica tributaria se imporlo o non imporlo. Se non altro, Einaudi ci ha insegnato che vi sono dei tributi che sarebbe stato bene sopprimere 50 anni fa. Ma quando il tributo esiste, è indispensabile che esso sia esatto, in modo da ridurre l'evasione e far sì che il sistema funzioni.

Io ho l'impressione (dico « impressione » perchè non ho potuto studiare bene la questione) che si tolga il controllo a monte, determinando una situazione analoga a quella che si verifica nella circolazione stradale: quando cioè c'è il vigile o c'è la polizia stradale sono tutti bravi cittadini. Al controllo della finanza io mando le mie « buone azioni », cioè la bolletta effettivamente fatta e

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

la sua annotazione. Ma se io non ho fatturato certe bollette e non le ho allibrate, poco male, non sono tenuto ad allibrare la frode! I ladri non sono tenuti a fare un inventario delle merci rubate.

Trovo quindi che questo è un sistema che non risponde all'esigenza di un serio controllo.

Per questi motivi, pertanto, io sono contrario alla disciplina così come viene proposta.

F A D A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, purtroppo sono costretto a replicare in una situazione abbastanza confusa, perchè questo che aveva tutta l'aria di essere un provvedimento tecnico — come è stato opportunamente e congruamente sottolineato dal senatore Anderlini — ha finito per assumere aspetti che vanno oltre quello tecnico.

Io ritengo di dover dire quanto segue: innanzitutto, al collega Masciale, che la mia era una battuta e non voleva costituire assolutamente una censura ed al senatore Cifarelli che il problema da lui sollevato è molto più complesso. Se avessimo il tempo e se il senatore Cifarelli lo desiderasse — dico subito però che occorre almeno un'ora — credo di essere in condizione di dimostrare che le sue preoccupazioni sono assolutamente infondate. Però qui si tratta di conoscere tutto il meccanismo tecnico di questa materia!

M A S C I A L E . E perchè noi non lo dobbiamo conoscere?

F A D A , *relatore alla Commissione*. Io sono pronto a discuterlo e a spiegarlo; però ripeto che occorre almeno un'ora di tempo.

M A S C I A L E . L'inopportunità, allora, non è stata la mia. Se il senatore Fada confessa che occorre un'ora per poter spiegare tutto il meccanismo che egli conosce molto bene, ne vuole accordare almeno cinque a me che non lo conosco?

F A D A , *relatore alla Commissione*. Il senatore Masciale allora mi costringe a dover dire che egli non ha avuto a disposizio-

ne 4 ore bensì 4 giorni, come il relatore, per cercare di capire questo meccanismo, perchè di questo problema si è parlato giovedì sera allorquando fu fissato per la discussione il successivo martedì pomeriggio. Quindi, chi aveva interesse a conoscere il meccanismo, da giovedì sera ha avuto a disposizione 4 giorni e non 4 ore per poterlo fare.

M A S C I A L E . Dopo le risponderò opportunamente.

F A D A , *relatore alla Commissione*. Se i colleghi comunque desiderano conoscere il meccanismo, allora devo ricominciare da capo.

Nell'attuale situazione, quando un prodotto petrolifero (in questo caso non benzina, ma oli minerali) esce dal cosiddetto deposito franco, si compila il modulo cosiddetto *H-ter* e va a finire in un altro deposito non controllato. Quando da quest'altro deposito passa al dettagliante si compila un secondo *H-ter*. Quando il dettagliante, per fare un esempio pratico, deve rifornire il condominio « x » o il palazzo « y » si compila un altro *H-ter*.

S O L I A N O . Mi scusi, senatore Fada, ma per comprendere meglio vorrei sapere chi è che deve compilare l'*H-ter*.

F A D A , *relatore alla Commissione*. L'interessato; colui che gestisce quel determinato affare, cioè il gestore, il proprietario. Di questo *H-ter* (che ho visto tante volte, tra l'altro anche perchè arriva a casa mia quando si fa il rifornimento di olio combustibile) una copia resta al cliente e l'altra va all'UTIF e nel passaggio, che può durare dieci minuti come può durare dieci giorni, il camionista deve avere questo *H-ter* perchè se viene fermato deve poterlo esibire.

Come dicevo, l'*H-ter* viene spedito all'UTIF che dovrebbe controllare se quanto è uscito dalla « Esso », ad esempio, collima con gli *H-ter* raccolti dalla « Esso » stessa, cioè se tutto è proceduto in modo regolare. Ma essendo questi *H-ter* diventati 8 milioni, l'UTIF non solo non li controlla ma non sa più nemmeno dove metterli.

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

C I F A R E L L I . Io non parlavo degli *H-ter* ma del registro di carico e scarico.

F A D A , *relatore alla Commissione*. Il registro di carico e scarico è relativo all'*H ter*: questo registro, di cui all'articolo 1, sarà regolato con decreto del Ministero delle finanze, secondo criteri commerciali e non fiscali. Che cosa succede in sistema commerciale? I cento o i mille quintali che escono dal deposito per andare alla ditta X devono viaggiare con regolare fattura; questa diventa lo strumento di controllo.

Questo, sommariamente, il meccanismo; come verrà poi attuato praticamente deciderà il Ministero delle finanze.

C I F A R E L L I . Che differenza c'è tra l'articolo e il 4? L'articolo 4 dice che i titolari dei depositi liberi sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico; perchè i titolari degli stabilimenti di produzione non hanno questo obbligo? Non è questione di *H-ter*, è tutta un'altra cosa.

A N D E R L I N I . Per gli stabilimenti di produzione c'è il registro di allibramento.

C I F A R E L L I . Il registro di allibramento si basa sulle fatture; se non si fattura non si allibra.

A N D E R L I N I . Anche con gli *H-ter* si poteva evitare la registrazione.

C I F A R E L L I . D'accordo, ma c'era il registro di carico e scarico.

F A D A , *relatore alla Commissione*. Questo è un altro problema. Quando del greggio entra in una raffineria, viene raffinato e poi va in un deposito doganale ed è sotto controllo della finanza.

C I F A R E L L I . Il disegno di legge contempla tre ipotesi: titolari di stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che il disegno di legge modifichi solo alcune norme, lasciando inalterate tutte le altre. Si innova solo per quanto riguarda lo smercio ai piccoli consumatori.

S O L I A N O . Il secondo comma dell'articolo 2 dice testualmente: « La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantità trasportata ». L'articolo 5 invece dice che « i titolari degli stabilimenti di produzione ... sono obbligati a conservare per sei anni... il registro previsto dal precedente articolo 3 » e all'ultimo comma « i titolari di depositi per usi privati o industriali... sono obbligati a conservare per un anno... i documenti commerciali di accompagnamento... ». C'è un contrasto tra le citate disposizioni.

Z U G N O . Si tratta di documenti diversi; il primo è la bolletta di accompagnamento, l'altro la fattura, il documento commerciale.

F A D A , *relatore alla Commissione*. L'articolo 3 non modifica la situazione oggi esistente. Nel registro di allibramento ogni bolletta di carico e scarico viene allibrata, raccolta insieme ai documenti commerciali (le fatture) come avviene oggi, e non solo nel campo petrolifero ma per tutte le merci soggette a dogana.

L'articolo 4 riguarda invece i depositi liberi, cioè un fatto privato che non ha natura doganale. Ecco il perchè della diversa denominazione di registro di allibramento e di registro di carico e scarico; il primo è un termine tecnico doganale, l'altro un termine tecnico commerciale.

F O R T U N A T I . Non è vero!

C I F A R E L L I . Se l'articolo 3 non è modificativo, possiamo senz'altro sopprimerlo.

F A D A , *relatore alla Commissione*. Non ho detto questo; ho detto che la di-

zione tecnica già esiste. L'articolo 3 si inserisce in un meccanismo di semplificazione previsto negli altri articoli.

C I F A R E L L I . In questo registro di allibramento, secondo la legge, dovranno trascriversi le partite che escono; come si farà per conoscere quelle che entrano?

F A D A , relatore alla Commissione. Quelle che entrano riguardano tutta un'altra legge. Qui si sta semplificando il meccanismo di tutti i trasporti, ed è questo il motivo del disegno di legge che, nonostante i dubbi avanzati in questa sede, è stato esaminato dall'altro ramo del Parlamento ove tutti i Gruppi politici ne hanno chiesto il passaggio dalla sede referente alla sede deliberante. Si tratta di alleggerire la severa e pesante disciplina già stabilita per la circolazione dei prodotti petroliferi, come è stato messo in evidenza nella relazione governativa, al fine di un adeguamento ai processi tecnologici moderni

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto egregiamente il relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I titolari dei depositi di oli minerali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge, limitatamente al movimento degli oli combustibili diversi da quelli speciali, aventi le caratteristiche di cui alla lettera d), punto 2) — II e III — della tabella C annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, che hanno

assolto il tributo o sono ammessi ad aliquota ridotta senza preventiva denaturazione.

Reputo opportuno dichiarare, a questo punto, che è fondato il dubbio sollevato dal collega Fortunati, ossia che la lettera d), richiamata in questo articolo, non sia minuscola bensì maiuscola (in connessione, tra l'altro, col riferimento contenuto nel successivo articolo 28): infatti è pervenuto adesso il messaggio avente ad oggetto la correzione di questo errore materiale: pertanto, anzichè: « lettera d), punto 2 », si deve leggere: « lettera D), punto 2) ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, nel testo corretto ora precisato.

(E approvato).

Art. 2.

In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità.

La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantità trasportata.

I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualità e la quantità del prodotto, le generalità del mittente e del destinatario nonchè l'ubicazione dei rispettivi impianti.

(E approvato).

Art. 3.

I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di allibramento nel quale devono essere trascritte, distintamente per qualità, tutte le partite di

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

oli combustibili di cui all'articolo 1 che, previo pagamento, anche dilazionato, dei relativi tributi, vengono estratte per essere avviate ai diretti utilizzatori o ai depositi liberi per uso commerciale.

(È approvato).

Art. 4.

I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili specificati nell'articolo 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico nel quale devono annotare, distintamente per qualità, nella parte del carico, le quantità di prodotto introdotte e, nella parte dello scarico, quelle estratte, facendo riferimento al documento commerciale che, sia in entrata sia in uscita, accompagna la merce.

(E approvato).

Art. 5.

I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata sono obbligati a conservare per sei anni dalla data dell'ultimo allibramento il registro previsto dal precedente articolo 3 nonché i documenti commerciali relativi alle partite di oli combustibili di cui all'articolo 1 estratte.

Lo stesso obbligo incombe ai titolari dei depositi liberi per uso commerciale per la conservazione del registro e dei documenti di cui al precedente articolo 4 nonché del documento di magazzino da emettere per le quantità di oli combustibili indicati nel precedente comma utilizzate per i consumi interni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 6.

I titolari di depositi per usi privati o industriali dei predetti oli combustibili sono obbligati a conservare, per un anno dalla data del rilascio, i documenti commerciali di accompagnamento delle partite di oli combustibili ricevute.

SOLIANO. L'ultimo comma dell'articolo sembra criticabile in quanto si innova

su una normativa che impone di tenere i documenti di acquisto dei combustibili per un periodo molto più lungo di un anno.

PRESIDENTE. Ma i titolari di depositi privati sono molte volte i condomini. Per oltre 25 tonnellate bisogna tenere la documentazione.

SOLIANO. Allora modifichiamo tutto. Perché gli altri debbono tenere il documento dieci anni?

ZUGNO. Qui ci sono due documenti.

FORTUNATI. Allora non abbiamo agevolato niente.

CIFARELLI. Dobbiamo aspettare la legge modificatrice di questa.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, lei accoglie come raccomandazione quanto esprimeva il collega Soliano?

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La raccomandazione la accolgo senz'altro.

CIFARELLI. Signor Presidente, chiedo scusa ma mi pare che non si possa procedere in questo modo. Qui non si tratta di fare una raccomandazione; c'è un obbligo previsto all'ultimo capoverso. Non so se sia giusto; quel che è certo però è che non possiamo dire al Governo con una raccomandazione di non applicare la legge.

FORTUNATI. Se l'articolo viene approvato così come è formulato, finché non viene cambiato, non c'è nulla da fare.

CIFARELLI. Ma allora perché viene fatta questa raccomandazione?

PRESIDENTE. Se lei fa una indagine, onorevole collega, potrà rilevare che almeno ogni anno viene varato un provvedimento in questa materia. Mi auguro che non ce ne siano più, ma nell'eventualità che ve ne siano ancora ritengo giusto raccoman-

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

dare al Governo di tenere presente questo problema.

C I F A R E L L I . La ringrazio, signor Presidente.

F A D A , *relatore alla Commissione.* L'articolo 11 dice che il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità per la emissione del documento prescritto dal precedente articolo 2 nonché quelle per la tenuta dei registri previsti dai precedenti articoli 3 e 4.

C I F A R E L L I . Ma il Ministro delle finanze non può modificare con proprio decreto una norma della legge!

P R E S I D E N T E . A titolo personale dirò che il privato non ha nessun obbligo di conservare documenti. Ma qui, intanto, si stabilisce che il privato deve tenerli per un anno, e questo per me è notevole. Per gli industriali è pacifico che la contabilità va tenuta per dieci anni, i documenti cinque anni, taluni di meno, altri di più, eccetera. Io stesso non sono in grado di chiarire questo aspetto. Siccome, però, mi risulta che l'Amministrazione finanziaria l'ha molto approfondito, ritengo che si possa rivolgere al Governo questa raccomandazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

È ammesso, sui registri di carico e scarico dei depositi per la vendita al pubblico di cui al precedente articolo 4, lo scarico delle deficienze dovute ad evaporazione, calo o dispersione fino alla concorrenza massima dell'uno per cento calcolato sulle quantità di oli combustibili di cui all'articolo 1 introdotte nei depositi stessi.

È consentita la presa in carico di eventuali eccedenze fino al limite dell'uno per cento sulle quantità di detti oli combustibili estratte.

E altresì consentito scaricare sui registri previsti dall'articolo 4 le quantità degli anzidetti oli combustibili utilizzate per i propri consumi interni.

(È approvato).

Art. 7.

Chiunque trasporta o fa trasportare gli oli combustibili di cui al precedente articolo 1 senza il prescritto documento commerciale o con documento commerciale falso o alterato è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Nel caso in cui il documento commerciale che accompagna la merce non contenga tutte le indicazioni prescritte dal precedente articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000.

(È approvato).

Art. 8.

Chiunque non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare agli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria i registri e i documenti previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

(È approvato).

Art. 9.

Chiunque trasporta gli oli combustibili di cui all'articolo 1 è tenuto a consegnare ai destinatari della merce il documento commerciale emesso.

Chiunque non osserva tale adempimento è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 1.000.000.

(È approvato).

Art. 10.

Se nella verifica dei depositi liberi per uso commerciale di oli combustibili specificati nell'articolo 1 si rinvennero deficienze, in confronto del registro di carico e sca-

rico, di detto prodotto in misura superiore al limite di tolleranza stabilito dal primo comma del precedente articolo 6, il gestore è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave infrazione.

Nel caso di eccedenze superiori al limite stabilito dal secondo comma del predetto articolo 6, il gestore, oltre al pagamento del tributo per le quantità superiori all'uno per cento, è punito con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 5.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave infrazione.

(*E approvato*).

Art. 11.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità per la emissione del documento prescritto dal precedente articolo 2 nonché quelle per la tenuta dei registri previsti dai precedenti articoli 3 e 4.

(*E approvato*).

Art. 12.

All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, è aggiunto il seguente comma:

« Non sono soggette ad imposta di fabbricazione nè alla corrispondente sovrimposta di confine le miscele di idrocarburi aromatici contenenti complessivamente 95 per cento o più di orto, meta e paraxilolo ed etilbenzolo ».

(*E approvato*).

Art. 13.

All'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'amministrazione finanziaria può tuttavia consentire che, in attesa del risultato di

analisi, i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, accertati quantitativamente, siano caricati sulle navi adibite al loro trasporto o trasferiti, a mezzo tubazione, dalle fabbriche in cui sono stati ottenuti a stabilimenti o depositi soggetti a vigilanza finanziaria permanente, previa prestazione di garanzia ragguagliata all'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto petrolifero e per i gas di petrolio liquefatti maggiormente tassati.

L'accertamento qualitativo del prodotto caricato o trasferito ai sensi del precedente comma deve comunque essere perfezionato, rispettivamente, prima della partenza delle navi o prima dell'estrazione dai predetti stabilimenti o depositi per le destinazioni successive o per gli impieghi consentiti ».

(*E approvato*).

Art. 14.

I prodotti chimici ottenuti dalle lavorazioni petrolchimiche, contenenti oli minerali, destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni negli stabilimenti in cui sono stati prodotti, sono assoggettati, per la percentuale dei predetti oli minerali contenuta, al trattamento tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali per forni e caldaie, densi, anche quando gli oli contenuti siano diversamente classificabili.

(*E approvato*).

Art. 15.

L'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi ai particolari usi agevolati previsti dai punti 2), 3) e 4) della lettera I) della tabella A allegata al decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, gli oli distillati indicati nella stessa lettera I) devono essere preventivamente adulterati con l'aggiunta di sostan-

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

ze da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze.

Il Ministro delle finanze è, altresì, autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalità per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale ».

(*E approvato*).

Art. 16.

L'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato con l'articolo 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, è dovuta, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, nella misura del dieci per cento sui gas di petrolio liquefatti:

a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata od a propano riformato;

b) utilizzati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ovvero negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di 10 metri cubi o da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze;

c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano ».

M A S C I A L E. Questo articolo dice che l'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, è dovuta, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, nella misura del 10 per cento sui gas di pe-

trolio liquefatti. Ora, poichè con questo articolo si stabilisce la misura del 10 per cento, vorrei sapere, senatore Fada, quale era la misura precedente.

F A D A, *relatore alla Commissione*. La misura precedente era del 100 per cento, con il rimborso del 90 per cento. Poichè questi rimborsi avvenivano con un ritardo di ben quattro anni, ad un certo momento il Ministero delle finanze ha deciso di porre fine al continuo girare di carte; ha fissato quindi la misura del 10 per cento in modo da farla finita.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La ragione è illustrata anche nella relazione che accompagna il disegno di legge.

C I F A R E L L I. Lo Stato perde gli interessi.

F A D A, *relatore alla Commissione*. Perde la truffa degli interessi.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16, di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

Art. 17.

I carrelli autotrasportatori ed elevatori funzionanti a gas di petrolio liquefatti, operanti all'interno degli stabilimenti e non abilitati a circolare su strada, possono essere dotati di serbatoi mobili per il cui riempimento continueranno ad essere utilizzati gas di petrolio liquefatti che abbiano assolto l'imposta di fabbricazione nella misura prevista per l'uso di autotrazione.

Tali serbatoi devono essere riempiti presso le raffinerie o presso i depositi di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, numero 405, e su di essi si deve applicare un apposito dispositivo fiscale stabilito dalla amministrazione finanziaria.

(*E approvato*).

Art. 18.

All'articolo 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

« I gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile nei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, possono essere utilizzati senza la preventiva denaturazione ».

(È approvato).

Art. 19.

L'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali.

M A S C I A L E . In relazione a questo articolo, vorrei sapere come fa il Ministero delle finanze a stabilire quali sono le ditte di notoria solvibilità. Quali sono queste ditte che offrono questa assoluta garanzia? Chiedo che mi si citi un precedente o una norma che consenta ad un ministro di esonerare dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti. Questa norma, signor Presidente, non può essere assolutamente approvata. Come si può parlare di ditte di notoria solvibilità? Se uno va a chiedere 100.000 lire alla banca, pur portando una infinità di garanzie, si vede respingere la richiesta, e si tratta di un rapporto privato tra la banca ed un comune cittadino! Ma in questo caso si tratta dello Stato, allora il principio comune non vale più.

Z U G N O . Ma questo è un principio che è stato già affermato.

M A S C I A L E . È stato censurato; siamo stati chiamati in causa dalla Corte dei

conti: basta leggere quanto essa ha detto a proposito delle cauzioni.

C I F A R E L L I . Concordo con il collega Masciale sul voto negativo; la formulazione di questo articolo è per lo meno strana oltrechè estremamente generica. L'esonero previsto in questo articolo potrà essere invocato per mille altre cose. È una questione di tecnica legislativa.

F O R T U N A T I . Concordo pienamente con il collega Cifarelli. Questa è una norma surrettizia che non ha niente a che vedere con la *ratio legis*; è una norma *ex novo* che non ha alcuna rispondenza nella legislazione in atto e che riguarda tutte le imposte di fabbricazione.

P R E S I D E N T E . L'articolo 12 delle preleggi dice testualmente: « Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ». Ritengo quindi che si dovrebbe precisare chiaramente che la volontà del legislatore è quella di limitare questa norma alla materia della legge in esame.

M A S C I A L E . Rimane sempre la questione delle ditte « di notoria solvibilità ». Si tratta di un criterio inaccettabile. Ci sono precedenti?

S O L I A N O . In materia di imposte doganali mi sembra di sì.

Z U G N O . C'è una legge del 1968.

C I F A R E L L I . Ho qui la relazione governativa al disegno di legge che stiamo esaminando. In essa è detto: « Tenuto conto, poi, della emanazione dei provvedimenti delegati in attuazione della legge di delega 23 gennaio 1968, n. 29, per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale, allo scopo di uniformare il trattamento dei prodotti nazionali e quelli esteri in materia di cauzioni per i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

imposta erariale di consumo ed a diritti erariali, si è ravvisata la necessità di stabilire (articolo 19), in analogia al criterio direttivo previsto al punto 23) della citata legge delega, la facoltà di esonerare dalla predetta cauzione le amministrazioni dello Stato, quelle degli enti pubblici e le ditte di notoria solvibilità ».

FORTUNATI. Mi sembra che la relazione generalizzi.

CIFARELLI. Se la legge doganale richiamata nella relazione del Governo ha questa estensione, perchè ripeterla?

SOLIANO. Ma è una cosa diversa!

ZUGNO. Si potrebbe presentare un ordine del giorno in cui si impegna il Governo a limitare l'applicazione dell'articolo 19 ai prodotti indicati nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19.

(È approvato).

Art. 20.

L'articolo 8 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, sostituito con l'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350, è così modificato:

« Nei casi di perdita o di distruzione di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente da diritto erariale è accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei pro-

dotti destinati ad usi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione dei tributi specificati nello stesso comma ».

(È approvato).

Art. 21.

Il credito dello Stato per la sovrimposta di confine ed il diritto erariale gravanti sui prodotti di estera provenienza depositati o trasportati è assistito dagli stessi privilegi stabiliti per l'imposta di fabbricazione e per il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali in identica posizione.

(È approvato).

Art. 22.

Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) dopo il punto 3) è aggiunto:

« 4) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili della Guardia di finanza ».

(È approvato).

Art. 23.

Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera H), dopo il punto 5) è aggiunto:

« 6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche, delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonché per la realizzazione dei processi di lavo-

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

razione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5) e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.

Resta fermo l'obbligo del pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati ».

È abrogato il secondo comma del punto 1) della predetta lettera H).

(È approvato).

Art. 24.

Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D) — Petrolio lampante — il punto 3) è sostituito dal seguente:

« 3) destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico ».

Nella colonna « aliquota per quintale lire » in corrispondenza del punto 3), è aggiunta la cifra « 500 ».

Il petrolio lampante ammesso all'agevolazione prevista dal precedente comma deve essere immesso in consumo confezionato in appositi imballaggi, previa adulterazione con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, nel quale devono essere altresì indicate le modalità di applicazione del beneficio fiscale.

(È approvato).

Art. 25.

Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350, alla lettera G) — Oli da gas e oli combustibili speciali — dopo il punto 4) è aggiunto:

« 5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ».

Nella colonna « aliquota per quintale — lire », in corrispondenza del punto 5), è aggiunta la cifra « 185 ».

(È approvato).

Art. 26.

Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350, dopo la lettera L) sono aggiunte le seguenti lettere:

« M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per i pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi»; nella colonna « aliquota per quintale lire », in corrispondenza del predetto punto 1), è aggiunta la cifra « 250 ».

« N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come "paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)":

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1;

3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;

4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ». Nella colonna « aliquota per quintale », in corrispondenza dei predetti punti 1), 2) e 3) è aggiunta la cifra « 250 »; in corrispondenza del punto 4) è aggiunta la cifra « 175 ».

(È approvato).

Art. 27.

Le agevolazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali previste per le lavorazioni degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa si applicano alle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano sia i prodotti petroliferi sia i gas di petrolio ed altri idrocarburi, naturali od artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa anche se gli anzidetti stabilimenti sono costituiti da un insieme di impianti integrati che interessano il ciclo produttivo chimico attuato nello stesso stabilimento.

(È approvato).

Art. 28.

Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350, alla lettera D), punto 2) — III, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) densi: viscosità a 50°C superiore a 53 centistokes (7 gradi Engler) ed una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di millimetri 1 alla distanza di centimetri 10 da una lampadina elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali, ovvero, ove difetti l'opacità ed in alternativa ad essa, punto di scorrimento uguale o superiore a più di 10°C ».

(È approvato).

Art. 29.

Nei casi di riconosciuta necessità, il direttore della circoscrizione doganale può consentire che, nei serbatoi dei depositi doganali di oli minerali di proprietà privata, i prodotti petroliferi gravati da diritti di confine siano custoditi promiscuamente a prodotti nazionali gravati d'imposta di fabbricazione aventi la stessa classificazione fiscale.

Le differenze riscontrate in sede di inven-

tario degli anzidetti prodotti sono considerate, ai fini del pagamento dei diritti dovuti, come afferenti al prodotto maggiormente tassato.

(È approvato).

Art. 30.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

(È approvato).

Art. 31.

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6 della presente legge avranno effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che il senatore Zugno ha presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione finanze e tesoro del Senato, sottolineando che l'articolo 19 del disegno di legge n. 2016 fa riferimento ai tributi previsti sui prodotti indicati nell'articolo 1, invita il Governo a rendere nota a tutti gli uffici competenti, in sede di applicazione della legge, questa precisa volontà del legislatore ».

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Zugno.

(È approvato).

C I F A R E L L I . Voto contro questo disegno di legge per le seguenti ragioni: 1) per la fretta nella sua elaborazione e approvazione da parte del Senato; 2) perchè contiene delle norme, per quanto riguarda gli stabilimenti di produzione, i depositi doganali, quelli assimilati alle dogane e di pro-

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

prietà privata e per quanto riguarda i registri di allibramento, che mi pare non soddisfino alle esigenze di una moderna disciplina. Vi sono delle incongruenze che mi sembra non siano state superate in alcun modo.

FORTUNATI. Io mi asterrò dalla votazione.

SOLIANO. Anch'io dichiaro la mia astensione.

MASCIALE. Sono contrario all'approvazione del provvedimento. Signor Presidente, mi sia consentito chiedere come viene computata l'astensione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento, ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione, salvo i casi per cui è richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti il provvedimento si intende non approvato. Secondo la prassi consolidata della nostra Assemblea, i senatori che dichiarano la propria astensione sono considerati « partecipanti alla votazione ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (2017) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

La 4^a e la 5^a Commissione permanente hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Noi abbiamo approvato qualche tempo fa, tra gli altri provvedimenti riguardanti l'ordinamento della Guardia di finanza, un disegno di legge che allargava i ruoli dei componenti di quel Corpo, aumentando sia il numero dei sottufficiali che quello dei militari di truppa di duemila unità.

Nell'ampia discussione che allora ebbe luogo, abbiamo avuto modo di constatare quanto siano stati ampliati i servizi cui la Guardia di finanza deve provvedere. Fra l'altro, è stato fatto presente che vi era carenza non soltanto di sottufficiali, ma anche di ufficiali, e in quella occasione è stato annunciato che il Governo avrebbe presentato un disegno di legge al riguardo. E infatti il provvedimento è stato presentato, il 3 settembre di quest'anno, alla Camera dei deputati che l'ha approvato con sollecitudine, e noi, ora, ci accingiamo ad esaminarlo.

Lo scopo di questo disegno di legge è innanzitutto quello di permettere che alcune delle grandi zone sottoposte al comando di un generale di brigata siano sdoppiate. La zona di Venezia, ad esempio, ha giurisdizione sul Veneto, sul Trentino-Alto Adige e sul Friuli-Venezia Giulia; la zona di Roma ha giurisdizione sul Lazio, sull'Umbria, sulla Toscana e sulla Sardegna; la zona di Napoli ha giurisdizione sulla Campania, sul Molise, sulle Puglie, sulla Basilicata e sulla Calabria. Queste tre zone, in base al disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, vengono sdoppiate e, conseguentemente, il numero dei generali di brigata da dieci dovrà passare a tredici.

Devo dire che in un primo momento, avendo letto anche in una relazione della Corte dei conti che l'Italia ha un numero molto cospicuo di ufficiali generali (se non ricordo male, sono più di 600), ero del parere che un aumento, sia pure di tre, nel numero di questi generali fosse cosa non molto opportuna. Viceversa, esaminando attentamente a quali servizi deve provvedere la Guardia di finanza, tenuto conto anche che di recente, sia pure con uno scaglionamento che durerà sette anni, la Guardia di finanza è aumentata di 4.000 unità (non va dimenticato che con queste 4.000 unità il numero totale dei suoi componenti sale a 42.000, ma che un'analisi effet-

tiva delle esigenze dei servizi avrebbe richiesto un organico attorno a 60.000 unità), debbo dire che mi sono perfettamente convinto che la richiesta di aumento di tre generali merita di essere accolta.

Va detto ancora che si devono riordinare il nucleo centrale ed i nuclei regionali di polizia tributaria; questi ultimi — è stabilito per legge — debbono essere comandati da un colonnello, e noi sappiamo quanto scarsi siano gli addetti alle operazioni di polizia tributaria in rapporto ai bisogni. Pertanto l'esigenza di aumentare i nuclei di polizia tributaria unitamente a quella di riordinare gli istituti di istruzione della Guardia di finanza (vi è la necessità, ad esempio, di rendere autonoma la scuola alpina, di organizzare a parte la scuola nautica: oggi la Guardia di finanza deve vigilare sui laghi e maggiormente sui mari, e questo costituisce un servizio di grande importanza perchè il mare, assai più della frontiera di terra, vorrei dire, è diventato la fonte prima del contrabbando) comporta la necessità di aumentare il numero dei colonnelli, che da 30 passerebbero a 42, con un aumento quindi di 12 unità. In questo numero, però, verrebbero riassorbite le eccedenze previste per tale grado dall'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375, come è detto nell'articolo 2 del disegno di legge in discussione.

Per quanto concerne il complesso degli altri ufficiali, si è ritenuto (e la relazione che accompagna il provvedimento ne dà anche la spiegazione) che il numero dei sottotenenti e dei tenenti possa essere ridotto da 500 a 415, ossia di 85 unità; si lascia immutato il numero dei capitani; il numero dei maggiori viene portato da 100 a 120 e quello dei tenenti colonnelli, che oggi è di 170, viene aumentato di 50 unità.

Desidero far presente che il grado di specializzazione dei servizi richiede approfondimenti particolari in moltissimi settori, per cui io, che pure credo di essere abbastanza critico in materia, ritengo che quest'aumento sia reso necessario proprio dalla varietà dei molti servizi cui la Guardia di finanza deve provvedere.

La modifica dell'organico pertanto non interessa tanto il numero globale degli uf-

ficiali stessi quanto la diversa distribuzione tra i gradi. Ma, ripeto, siamo di fronte ad un Corpo di alta specializzazione che, conseguentemente, richiede studi, preparazione e formazione continui; e ciò deve pur essere compensato con una certa possibilità di carriera!

Con questo credo di aver illustrato i punti fondamentali del disegno di legge in questione.

Aggiungo che il provvedimento comporterà un maggior onere annuo di 53 milioni di lire. Nel testo si fa riferimento al secondo semestre del 1971 e la spesa per tale periodo è stabilita in lire 30 milioni. Si provvede, inoltre, ad indicare la copertura per il 1972.

L'altro ramo del Parlamento ha approvato il provvedimento con piccole modifiche al testo presentato dal Governo: una riguarda appunto la copertura per il 1972 e l'altra consiste nell'introduzione di un articolo aggiuntivo 5-bis, diventato articolo 6 nel testo che abbiamo dinanzi, che dice: « Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972 sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1971. Le determinazioni concernenti le aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972 eventualmente già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate ». È una norma che serve alla migliore applicazione della legge in esame.

Avevo dimenticato di dire, e supplisco ora alla lacuna, che gli aumenti dei quadri degli ufficiali non avvengono in un solo anno ma sono ripartiti nell'arco di quattro anni.

Ciò esposto, dichiaro aperta la discussione generale.

C I F A R E L L I . Sono stato sempre contrario a provvedimenti come quello in esame, riguardanti pochissime persone; oltretutto ci sarebbero da esaminare disegni di legge ben più importanti ed urgenti. Per questa ragione mi dichiaro contrario al disegno di legge in esame.

F O R T U N A T I . Ho l'impressione, per non dire la convinzione, che questo provvedimento, volendo soddisfare alcune esigenze, finisca per bloccare altre. Non riesco infat-

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

ti a capire come si possa pensare a nuove prospettive per questo Corpo riducendo quelli che sono i suoi vivai, cioè i gradi inferiori.

Il potenziamento — è chiaro — potrà avvenire solo con le nuove leve perchè — diciamo con chiarezza — quelle già esistenti non sono pronte per nessuna riforma tributaria.

Il fatto è che ci sono particolari esigenze di organizzazione; ferma però restando la mia convinzione che prima o poi dovremo togliere la divisa a questa gente perchè solo così la finiremo di confondere le esigenze militari con le esigenze della lotta all'evasione fiscale. Ciò detto concludo dicendo che non mi oppongo al provvedimento di per sè.

ZUGNO. Il Gruppo democratico cristiano voterà a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei replicare brevemente al collega Fortunati accennando nuovamente all'aumento del numero degli ufficiali generali e dei colonnelli. Devo dire in proposito che sono veramente persuaso della necessità di questo aumento; e per convincersi basta considerare il semplice fatto che la Campania e la Puglia sono comprese in una stessa zona e così il Lazio, l'Umbria e la Sardegna.

C'è poi il problema del riordino delle scuole; oggi non si può più pensare di considerare il personale nautico come un'appendice del personale a terra e la stessa considerazione vale anche per quello alpino.

Sono rimasto anch'io colpito dalla riduzione del numero dei tenenti e sottotenenti; ho però notato che, almeno nella mia provincia, i sottotenenti si avvicendano rapidamente, perchè generalmente sono chiamati a dirigere piccoli reparti e a svolgere funzioni operative per le quali la loro preparazione intellettuale, legale-amministrativa e finanziaria è forse eccessiva.

Non mi è sembrato quindi opportuno proporre delle modifiche che avrebbero comportato un rinvio del provvedimento.

Non ho però nessuna difficoltà ad accogliere l'esortazione del collega Fortunati nel sen-

so di far presente al Ministero delle finanze la necessità di aumentare, non appena possibile e in rapporto a più estesi servizi, anche il numero degli ufficiali subalterni, o almeno ripristinare il numero che con questo provvedimento viene diminuito.

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È chiaro che il motivo della limitazione è dovuto all'esigenza di non aumentare l'onere derivante da questo provvedimento; e c'è anche un altro aspetto rilevante: lo slittamento di carriera da capitano a maggiore. Attualmente, a differenza di quanto avviene negli altri Corpi, e per ragioni di organico, i capitani permangono nel loro ruolo per 26-28 anni; negli altri Corpi invece slittano in un periodo di tempo molto più limitato. Questo fatto impedisce un reclutamento perchè, non avendo un idoneo sviluppo di carriera, a una certa età, i capitani soprattutto, lasciano il Corpo e si dedicano ad altra attività. Quindi direi che la funzione sostanziale del disegno di legge non sta soltanto nelle ragioni di funzionamento addotte dal relatore e ricordate dal senatore Zugno, ma è anche e soprattutto nell'esigenza di consentire un alleggerimento di carriera per questi ufficiali che hanno bene meritato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, con effetto dal 1° luglio 1971 per i gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente e dal 1° gennaio 1972 per gli altri gradi.

(È approvato).

Prima di mettere in votazione l'articolo 1, passiamo all'esame e alla votazione dell'allegata Tabella n. 1, di cui do lettura:

TABELLA N. 1

Avanzamento degli ufficiali del servizio permanente effettivo

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Generale di divisione	—	—	3	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di zona o comando equipollente	13	3 in 4 anni (b) (c)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione territoriale	42	3 o 4 (d)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (e)
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale	220	8 o 9 (f)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	120	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale	400	28 o 29 (g)	1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale	415	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (h)			

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

Per l'anno 1972 vanno computate le frazioni di unità degli anni precedenti.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(c) Dal 1972 ciclo di 4 anni: 1 promozione nel primo, nel secondo e nel terzo anno, nessuna promozione nel quarto anno.

(d) Dal 1972, ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.

Per l'anno 1971 il numero delle promozioni annuali al grado di generale di brigata resta quello previsto dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Per l'anno 1972 le promozioni a generale di brigata sono 6, di cui 3 ad aumento di organico.

(e) Per l'anno 1972 l'aliquota di valutazione è aumentata di un numero pari a quello delle promozioni da effettuare ad aumento dell'organico di generale di brigata.

(f) Dal 1972 ciclo di 5 anni: 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 9 promozioni nel secondo e nel quarto anno.

Per l'anno 1971 il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello resta quello previsto dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e dall'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375.

(g) Dal 1972 ciclo di 3 anni: 28 promozioni nel primo e nel secondo anno, 29 nel terzo anno.

(h) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Metto in votazione la Tabella.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

Art. 2.

L'organico dei colonnelli quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge riassume le dodici eccedenze previste per tale grado dall'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375.

(*E approvato*).

Art. 3.

L'assunzione dell'organico dei tenenti colonnelli, quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge, non costituisce causa di riassorbimento delle eccedenze esistenti in tale grado per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

Le predette eccedenze continuano ad essere riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(*E approvato*).

Art. 4.

Per l'anno 1971 sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore comprendente un numero di capitani pari al numero delle promozioni da effettuare in conseguenza dell'assunzione dell'organico previsto dalla tabella allegata alla presente legge per i gradi di tenente colonnello e di maggiore.

Nell'anzidetto quadro suppletivo saranno iscritti i capitani, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1971 e non iscritti in quadro, fino alla concorrenza delle promozioni da effettuare ai sensi del precedente comma.

Le promozioni a maggiore da conferire nel 1971 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento ordinario.

Nel numero delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo non sono comprese le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla tabella n. 1 annessa

alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che, per l'anno 1971, restano confermate.

(*E approvato*).

Art. 5.

Per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai fini del compimento del prescritto periodo di comando le disposizioni contenute nella tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

I periodi di comando effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli effettuati nei due anni successivi sono validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre il periodo di tempo indicato al precedente comma, in sostituzione dei periodi di comando prescritti dalla tabella allegata alla presente legge.

(*E approvato*).

Art. 6.

Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972 sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1971.

Le determinazioni concernenti le aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972 eventualmente già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate.

(*E approvato*).

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno finanziario 1971 ed in lire 53 milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« **Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate** » (1967)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate ».

GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa. Con riferimento alla proposta fatta dal relatore, dal senatore Zugno e dal senatore Soliano, debbo far notare che il Governo ha tre interessi convergenti circa il disegno di legge: quelli del Tesoro, della Difesa e delle Finanze, ed ha bisogno di studiare meglio, sul piano tecnico, l'eventualità di presentare un emendamento che si riferisca alla possibilità di utilizzo, da parte degli enti locali e regionali, degli immobili da dismettere.

Per questa ragione vorrei pregare la Commissione di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge, anche per dare il tempo ai colleghi del Tesoro di elaborare un testo che sia di gradimento di tutti e tre i dicasteri interessati.

PRESIDENTE. In accoglimento della richiesta del rappresentante del Governo, poichè nessuno chiede di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge n. 1967 è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Interpretazione autentica dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e degli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente il credito agrario** » (1878), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e degli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente il credito agrario », d'iniziativa dei senatori Zugno, Scardaccione, Noè, Tanga, Segnana e Tiberi.

I colleghi ricorderanno che nella seduta del 2 dicembre siamo rimasti d'accordo di chiedere il trasferimento del disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante; tale richiesta è stata accolta dal presidente del Senato.

Do lettura del disegno di legge, del quale sono io stesso relatore:

Articolo unico.

L'intervento del Fondo interbancario di garanzia, istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454, articolo 36, per la copertura delle perdite derivanti dalla concessione, a termini delle disposizioni sul credito agrario, di prestiti agrari di esercizio, deve ritenersi operante, in base alle norme vigenti in materia, qualora l'Istituto sovvenzionante abbia accertato la sussistenza o curato la assunzione, in sede di concessione dei prestiti suddetti, delle normali garanzie di privilegio previste dalla legislazione sul credito agrario.

Per quanto riguarda la concessione di prestiti ad enti ed associazioni che provvedono alla manipolazione, trasformazione ed utilizzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci, come pure la concessione di prestiti ad associazioni di produttori agricoli, rientra nella competenza degli Istituti finanziatori valutare autonomo-

mamente se la concessione stessa possa aver luogo anche a seguito della sola verifica di una normale situazione patrimoniale ed economica della ditta richiedente, ritenendosi, anche in tal caso, che resti ferma la piena operatività della garanzia del Fondo interbancario.

Onorevoli colleghi, con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, legge che ha istituito il primo Piano verde, fu creato il fondo interbancario di garanzia operante sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, con lo scopo di risarcire gli Istituti di credito agrario per le perdite subite nella concessione di mutui di miglioramento fondiario e di formazione della proprietà contadina a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende singole o associate e loro cooperative.

Con l'articolo citato e con le norme emanate successivamente per regolare l'attività del Fondo, fu messo in evidenza che la garanzia del fondo stesso era da considerarsi come sussidiaria, tenuto presente in modo particolare che i finanziamenti garantiti erano finanziamenti a lungo termine e che pertanto non si poteva fare affidamento soltanto sulla solvibilità corrente del mutuatario, bensì si doveva ricorrere a garanzie e principalmente a ipoteche, che per la loro particolare natura mettersero l'ente mutuante al riparo da ogni possibile sorpresa, considerato che le operazioni prevedevano un ammortamento fino a 30 o 40 anni.

Col secondo Piano verde, e precisamente con l'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la garanzia del Fondo interbancario venne estesa anche ai prestiti agrari di esercizio a breve termine, previsti dalla citata legge a favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli o associati, e di cooperative agricole.

L'estensione della garanzia ai prestiti di esercizio, senza che collateralmente venissero emanate norme particolari regolanti il nuovo compito del Fondo interbancario, ha dato luogo ad alcune incertezze di interpretazione sulle modalità che debbono regolare l'intervento del Fondo per il rimborso delle perdite subite dagli Istituti di credito agrario nella concessione dei prestiti dianzi ricordati.

Non si nasconde che tali incertezze, qualora non fossero rapidamente risolte, potrebbero portare a sfavorevoli conseguenze nella concessione dei finanziamenti in questione, specie alle cooperative agricole, proprio ora che nuovi stanziamenti statali sono stati destinati al settore, in misura notevole.

Esaminando particolarmente tali incertezze interpretative debbo far presente che da parte di alcuni organi responsabili è stata avanzata l'ipotesi che il carattere di sussidiarietà del Fondo interbancario comporterebbe come conseguenza, nel caso dei prestiti di esercizio, la necessità, per gli Istituti di credito, di assumere non solo le garanzie tipiche previste dalla legislazione sul credito agrario (privilegi legali e convenzionali), ma anche garanzie di tipo ordinario in quanto i privilegi, per la natura degli oggetti colpiti (cose mobili che facilmente possono essere perse di vista) e per i limiti che in varia guisa ne riducono l'esercizio — potendo a volte dar luogo ad esecuzioni infruttuose — non sarebbero in grado di assolvere quella funzione di garanzia primaria che è invece il presupposto necessario per poter ammettere l'intervento del Fondo.

Si tenga poi presente che, per i prestiti alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli provenienti dalle aziende agrarie dei soci — nonostante l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 (regolamento della legge fondamentale sul credito agrario) prevedesse espressamente l'esistenza del privilegio sui prodotti da trasformare —, verrebbe contestata l'esistenza della garanzia tipica agraria sulla base di diverse considerazioni, tra cui quella relativa alla mancata conduzione di fondi agrari da parte di dette cooperative. Questa tesi interpretativa, pur giustificata dal lodevole intento di addivenire ad una oculata amministrazione delle somme che costituiscono la dotazione del Fondo, è da ritenersi tuttavia eccessivamente restrittiva. Criteri interpretativi che andavano bene per finanziamenti a lungo termine non possono essere usati anche per quelli a breve termine, rispetto ai quali assumono fondamentale considerazione anche la solvibilità, la buona situazione economico-patrimoniale del sovenuto e la regolare gestione della sua azienda, elementi questi che difficilmente su-

biscono una variazione nell'arco di tempo necessario per la restituzione dei prestiti di esercizio. Si deve tener presente che normalmente il patrimonio del debitore costituisce la « garanzia generica » del creditore, sì che taluni giuristi sono giunti a parlare di una sorta di « pegno generico », una specie di diritto reale cioè che il creditore avrebbe sul patrimonio del debitore. Senza giungere a questi estremi, va tuttavia ribadito che di regola, specie per i finanziamenti a breve termine, la garanzia dei creditori è rappresentata dal patrimonio dei debitori.

In conclusione, la sussistenza delle normali garanzie di credito agrario dovrebbe escludere qualsiasi illazione su una loro supposta aleatorietà o difficoltà di realizzo, e da un altro punto di vista appare lecito sostenere la qualifica di garanzia primaria anche per la garanzia, sia pur generica, che per il creditore è rappresentata dal patrimonio del debitore.

Se si consentisse che interpretazioni restrittive prendessero piede, gravi sarebbero i riflessi nell'ambito della concessione del credito di esercizio specie alle cooperative agricole di trasformazione.

In tali casi ci si trova di fronte, il più delle volte, ad organismi di notevoli dimensioni, con un numero elevato di soci poco omogenei tra loro quanto a caratteristiche sociali ed economiche, molte volte con interessi, se non contrastanti, certo non del tutto convergenti. In situazioni del genere, riesce pressochè impossibile ottenere garanzie di natura fideiussoria; d'altra parte, considerata la particolare struttura patrimoniale di tali enti e la constatata esistenza del privilegio legale, essi non appaiono in grado di fornire garanzie di diverso genere.

Se si tiene presente che il Fondo interbancario è stato istituito con lo scopo di favorire l'accesso al credito degli operatori agricoli meno provvisti e delle cooperative fra di loro costituite, non si possono condividere interpretazioni eccessivamente restrittive e formalistiche che, ove accolte, porterebbero in pratica ad uno svuotamento dei compiti e delle funzioni della garanzia dal Fondo rappresentata.

Ciò premesso, e come ebbi già occasione di dichiarare in altra seduta, sembrerebbe opportuna, per fugare ogni dubbio interpretativo, l'approvazione da parte del Parlamento di una norma di interpretazione autentica.

Il testo primitivo del provvedimento consisteva in un articolo unico, che però è stato notevolmente modificato in seguito alla discussione avvenuta in sede referente, durante la quale è stata concordata la seguente nuova formulazione:

Articolo unico.

I prestiti concessi per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di Enti o di Associazioni agrarie che si propongono la manipolazione, la trasformazione e la utilizzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci, sono da ritenersi assistiti dal privilegio legale previsto dal combinato disposto dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della legge predetta. Tale privilegio non si estende però ai prodotti agricoli e zootecnici di cui al successivo punto 3 dello stesso articolo 2 della predetta legge.

M A S C I A L E . Stavo per dare voto favorevole al disegno di legge, senza sollevare obiezioni, ma la formulazione di questo articolo unico, laddove si dice: « a favore di Enti o di Associazioni agrarie che si propongono la manipolazione, eccetera », mi pare proprio brutta.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Ma è un termine tecnico.

Z U G N O . Tale formulazione esisteva anche nella legge del 1928.

M A S C I A L E . Se le cose stanno così, voto a favore, senza sollevare obiezioni.

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Il senatore Zugno ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1878, concernente il credito agrario;

considerata l'esigenza che, in relazione alle leggi vigenti in materia, i prestiti agrari concessi ad Enti ed Associazioni agrarie per gli scopi di cui all'articolo 2 numero 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, siano assistiti dal Fondo interbancario di garanzia istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, impegna il Governo a rendere operante il Fondo stesso ove l'esperimento degli atti esecutivi sui beni posti ad oggetto del privilegio di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1928, n. 27, abbia avuto esito anche totalmente o parzialmente negativo ».

Z U G N O . Abbiamo voluto estendere con questa nuova interpretazione il privilegio legale, e quindi la cambiale agraria, anche alle cooperative. Avveniva infatti che, anche esperiti gli atti esecutivi sui beni soggetti a privilegio legale, il Fondo interbancario riteneva di non intervenire perchè sosteneva che essendoci dei beni soggetti a privilegio questi beni dovevano essere tutti reperiti. Noi sappiamo che talvolta non tutti i beni vengono reperiti. La banca ovviamente cerca di recuperare, prima di ricorrere al Fondo interbancario, tutti i suoi crediti, ma nel caso in cui non riesca a rintracciare tutti i beni, pur perseguendo il titolare eventualmente anche con una denuncia penale, ha diritto all'intervento del Fondo interbancario. Quindi, il presente ordine del giorno ha lo scopo di appoggiare le richieste fatte, rispondere ai dubbi maturati in seno al comitato di gestione del Fondo interbancario e soprattutto dare chiarezza a questa materia.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Preferirei la formula: « invita il Governo » invece dell'altra: « impegna il Governo ».

Z U G N O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura, con la modifica accolta dal presentatore, senatore Zugno.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione dell'articolo unico, dobbiamo rivederne il testo, in quanto vi sono alcune correzioni di forma da apportare. Tra l'altro, occorre precisare che la legge 5 luglio 1928, n. 1760, convertita, con modificazioni, in legge il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509; poi, per quanto riguarda il titolo, parlerei di « modificazioni » piuttosto che di « interpretazione autentica ».

Z U G N O . No, perchè se parliamo di modifica non si tratta più di interpretazione autentica, mentre il problema è di far sì che il provvedimento abbia efficacia retroattiva; altrimenti decadono tutti i crediti maturati in passato.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Inoltre, andrei a capo là dove si dice: « Tale privilegio non si estende però... ».

Z U G N O . Non sono d'accordo, perchè tutto è in funzione della interpretazione autentica e andando a capo si può dare l'impressione che ci sia una innovazione. Qui ogni parola è stata studiata e ponderata.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico che, con le correzioni for-

6^a COMMISSIONE

118° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

mali che è necessario apportare, risulta così definitivamente formulato:

Articolo unico.

I prestiti concessi per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di enti o di associazioni agrarie che si propongono la manipolazione, la trasformazione e la utilizzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci, sono da ritenersi assistiti dal privilegio legale previsto dal combinato disposto dell'articolo 8 del citato decreto-legge e dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1928, n. 27 — contenente norme regolamentari per l'esecuzione del decreto-legge predetto. Tale privilegio non si estende però ai prodotti agricoli e zootecnici di

cui al successivo punto 3 dello stesso articolo 2 del ricordato decreto-legge.

(È approvato).

In relazione alle modifiche formali introdotte nel testo dell'articolo unico, il titolo del disegno di legge va così modificato:

« Interpretazione autentica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in connessione con l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione di prodotti agricoli ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

La seduta termina alle ore 20,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT. BRUNO ZAMBIANCHI